

CONVEGNO:
LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IRAP 2013 DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

**Commissione Enti non Profit
Sede Ordine di Roma
P.le delle Belle Arti n.2
16 maggio 2013 – ore 15.00/19.00**

**Gli immobili degli enti non profit :
redditi fondiari e imposta municipale propria (IMU)**

Gianni Massimo Zito
Dottore commercialista – Componente Commissione Enti non Profit dell'ODCEC di Roma

Norme generali per la determinazione dei redditi fondiari degli ENC

- Il T.U.I.R. individua all'art. 144 c.1 ultimo periodo il rimando all'art.90 c.1, 4° e 5° periodo, relativamente agli immobili locati non relativi ad attività d'impresa.
- Diversamente, gli immobili relativi all'attività d'impresa non si considerano produttivi di redditi fondiari ma concorrono al reddito d'impresa come dal rimando effettuato dal comma 3 dell'art. 144 T.U.I.R. ai commi 1 e 3bis dell'art. 65 T.U.I.R. ai fini dell'individuazione degli stessi.
- Per gli immobili utilizzati ad uso promiscuo sia per attività c.d. istituzionale che per attività d'impresa l'art. 144 c. 4 T.U.I.R. dispone la tassazione ordinaria quale reddito fondiario e la deducibilità della rendita catastale o dei canoni di locazione, anche finanziaria, in misura del rapporto di promiscuità.
- A chiusura per gli immobili non locati e non relativi ad attività d'impresa (c.d. immobili patrimonio o a disposizione) valgono i criteri ordinari di tassazione dei redditi fondiari (Titolo I, capo II T.U.I.R.)

Novità 2012 per la determinazione dei redditi fondiari degli ENC

- l'art.1 c.512 L. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità) dal periodo d'imposta 2013 dispone l'aumento dei coefficienti di rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario dei terreni. L'effetto immediato è sugli acconti d'imposta 2013.
- il D.L. 16/2012 all'art.4 comma 5-sexies introduce per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico (D.Lgs. 42/2004), a partire dal periodo d'imposta 2012, due agevolazioni all'art. 144 c.1 T.U.I.R. e per rimando all'art.90 c.1, 5° periodo. Risoluzione AdE 31/12/2012 114/E.
- il D.L. 16/2012 all'art.4 comma 5-octies riconosce per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 (sisma Abruzzo) inagibili anche parzialmente la non concorrenza al reddito imponibile dei relativi redditi fino alla ricostruzione ed agibilità degli stessi . L'esenzione vale anche ai fini dell'imposta municipale propria (IMU).
- Il D.L. 74/2012 all'art.8 c.3 riconosce per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (sisma Emilia Romagna) inagibili anche parzialmente la non concorrenza al reddito imponibile dei relativi redditi fino alla ricostruzione ed agibilità degli stessi e comunque fino al 2013. L'esenzione vale anche ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) fino al 2014.

PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

Redditi dei terreni										
	Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possesso		Canone di affitto in	Casi	Continua-	Reddito dominicale	Reddito agrario
				giorni	%	regime vincolistico	particolari	zione (*)	imponibile	imponibile
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RA1	,00		,00			,00			,00	,00
RA2	,00		,00			,00			,00	,00
RA3	,00		,00			,00			,00	,00
RA4	,00		,00			,00			,00	,00

Il quadro RA deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti o non nel territorio dello Stato italiano che:

- possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni con attribuzione di rendita (in caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il terreno)
- conducono in affitto fondi sui quali esercitano attività agricola (questi ultimi devono compilare il modello limitatamente alle colonne relative al reddito agrario), ed il reddito va dichiarato a partire dalla data in cui ha effetto il contratto

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL

PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

Redditi dei terreni										
	Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possesso		Canone di affitto in	Casi	Continua-	Reddito dominicale	Reddito agrario
				giorni	%	regime vincolistico	particolari	zione (*)	imponibile	imponibile
RA1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	,00		,00			,00			,00	,00
RA2	,00		,00			,00			,00	,00
RA3	,00		,00			,00			,00	,00
RA4	,00		,00			,00			,00	,00

Determinazione del reddito dei terreni– Compilazione quadro RA

Colonna 1 : reddito dominicale rivalutato dell'80% (riporto in colonna 9)

Colonna 2: Titolo 1-proprietà del terreno 2- terreno concesso in affitto in «regime vincolistico»

3-terreno concesso in affitto in libero mercato 4- conduttore del fondo o affittuario

Colonna 3: reddito agrario rivalutato del 70% (riporto colonna 10)

Colonna 4: periodo di possesso espresso in giorni

Colonna 5: percentuale di possesso

Colonna 6: canone di affitto in «regime vincolistico» risultante dal contratto

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

Redditi dei terreni										
	Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possesso		Canone di affitto in	Casi	Continua-	Reddito dominicale	Reddito agrario
				giorni	%	regime vincolistico	particolari	zione (*)	imponibile	imponibile
RA1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	,00		,00			,00			,00	,00
RA2	,00		,00			,00			,00	,00
RA3	,00		,00			,00			,00	,00
RA4	,00		,00			,00			,00	,00

Determinazione del reddito dei terreni– Compilazione quadro RA

Colonna 7: Casi Particolari

- 1- mancata coltivazione per intera annata agraria, a reddito 30% reddito dominicale
- 2- perdita per eventi naturali di almeno 30% del prodotto annuale, esclusione totale reddito dominicale ed agrario
- 3- conduzione associata del fondo, a reddito per la percentuale di conduzione
- 4- terreno in affitto per usi agricoli ad under 40 coltivatori diretti o IAP, a reddito il reddito dominicale ed agrario senza rivalutazione 80% e 70%

Redditi dei terreni ed acconto d'imposta 2013 – Effetti della c.d. Legge di Stabilità 2013

Il comma 512 dell'art.1 della L.228/2012 ha aumentato per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 il reddito dominicale ed agrario dei terreni del 15% . L'incremento si applica sui redditi già rivalutati ex art.3,c.50 L.662/96. L'aumento è limitato al 5% per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP anche se non coltivati.

Pertanto il reddito dominicale ed agrario sul quale calcolare l'acconto 2013 dell'imposta sarà

Coefficienti 2013-2015	Terreni agricoli di coltivatori diretti e IAP	Altri terreni
Reddito dominicale	$1,89 - (1 \times 1,8) \times 1,05$	$2,07 - (1 \times 1,8) \times 1,15$
Reddito agrario	$1,785 - (1 \times 1,7) \times 1,05$	$1,955 - (1 \times 1,7) \times 1,15$

La Circ. 12/E dell' AdE del 3 maggio 2013 equipara a tali fini anche i terreni condotti in affitto.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

Sezione I Reddito dei fabbricati	Rendita catastale rivalutata del 5%		Utilizzo		Possesso		Canone di locazione (vedere istruzioni)	Spese di manutenzione ordinaria	Casi particolari	Continua- zione (*)	Imponibile	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012
	1	2	3	giorni 4	% 5								
RB1		,00					,00				,00		,00
RB2		,00					,00				,00		,00
RB3		,00					,00				,00		,00
RB4		,00					,00				,00		,00

Il quadro RB deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti o non nel territorio dello Stato italiano che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano (in caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il fabbricato)

Per i fabbricati non censiti va indicata la rendita catastale presunta.

I fabbricati situati all'estero, le aree urbane ed i lastrici solari devono essere dichiarati nel quadro RL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

Sezione I Reddito dei fabbricati	Rendita catastale rivalutata del 5%		Utilizzo		Possesso		Canone di locazione (vedere istruzioni)	Spese di manutenzione ordinaria	Casi particolari	Continua- zione (*)	Imponibile	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	
	1	2	3	giorni 4	% 5	6								7
RB1		,00					,00					,00		,00
RB2		,00					,00					,00		,00
RB3		,00					,00					,00		,00
RB4		,00					,00					,00		,00

Sono esclusi dal reddito dei fabbricati :

- le costruzioni rurali abitative utilizzate da coltivatore diretto e/o dall'affittuario dei terreni agricoli ricomprendendosi nel valore catastale del terreno agricolo stesso, tranne le unità immobiliari con categoria catastale da A/1 a A/8
- le costruzioni strumentali alle attività agricole (es. capanno attrezzi, serre, ecc.)
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo
- fabbricati quali musei, biblioteche, archivi, cineteche se aperti al pubblico non locati
- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto non locati

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

Sezione I Reddito dei fabbricati	Rendita catastale rivalutata del 5%		Utilizzo		Possesso		Canone di locazione (vedere istruzioni)		Spese di manutenzione ordinaria		Casi particolari		Continua- zione (*)		Imponibile		Codice Comune		IMU dovuta per il 2012	
	1	2	3	giorni	4	%	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RB1		,00						,00							,00					,00
RB2		,00						,00							,00					,00
RB3		,00						,00							,00					,00
RB4		,00						,00							,00					,00

Determinazione del reddito dei fabbricati – Compilazione quadro RB sez. I

Colonna 1 : rendita catastale rivalutata del 5%

Colonna 2: Utilizzo (codici)

2- unità immobiliare a disposizione (aumento 1/3 della rendita rivalutata)

3- unità immobiliare locata libero mercato

4- unità immobiliare locata ad equo canone

8- unità immobiliare in comune ad alta densità abitativa (anche sez.II)

9 - altre casistiche . Es. fabbricati a disposizione di residenti esteri, pertinenze di fabbricati a disposizione, beni di proprietà condominiali

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

Sezione I Reddito dei fabbricati	Rendita catastale rivalutata del 5%		Utilizzo		Possesso		Canone di locazione (vedere istruzioni)	Spese di manutenzione ordinaria	Casi particolari	Continua- zione (*)	Imponibile	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	
	1	2	3	giorni 4	% 5	6								7
RB1		,00					,00					,00		,00
RB2		,00					,00					,00		,00
RB3		,00					,00					,00		,00
RB4		,00					,00					,00		,00

Determinazione del reddito dei fabbricati – Compilazione quadro RB sez. I

Colonna 2: Utilizzo (codici)

14- unità immobiliari Reg. Abruzzo locate a soggetti del sisma 2009 (anche sez.II)

15- unità immobiliari Reg. Abruzzo in comodato a soggetti sisma 2009 (anche sez.II)

18- unità immobiliari di interesse storico e/o artistico D.L.42/2004 non locate

Il D.L. 16/2012 all'art.4 comma 5-sexies ha introdotto per tali fabbricati, a partire dal periodo d'imposta 2012, la riduzione del 50% della rendita catastale e la non applicazione dell'aumento di 1/3 della rendita per i fabbricati a disposizione.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

Sezione I Reddito dei fabbricati	Rendita catastale rivalutata del 5%		Utilizzo		Possesso		Canone di locazione (vedere istruzioni)	Spese di manutenzione ordinaria	Casi particolari	Continua- zione (*)	Imponibile	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012				
	1	2	3	giorni	4	%								5	6	7	8
RB1		,00						,00					,00				,00
RB2		,00						,00					,00				,00
RB3		,00						,00					,00				,00
RB4		,00						,00					,00				,00

Determinazione del reddito dei fabbricati – Compilazione quadro RB sez. I

Colonna 3: periodo di possesso espresso in giorni

Colonna 4: percentuale di possesso

Colonna 5: canone di locazione risultante dal contratto, compresa rivalutazione Istat, indipendentemente dalla effettiva percezione

Il D.L. 16/2012 all'art.4 comma 5-sexies ha introdotto per i fabbricati di interesse storico ed artistico, a partire dal periodo d'imposta 2012, la riduzione del 35% del canone di locazione.

Colonna 6: spese di manutenzione ordinaria documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, fino ad un massimo del 15% del canone di affitto

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

Sezione I Reddito dei fabbricati	Rendita catastale rivalutata del 5%		Utilizzo		Possesso		Canone di locazione (vedere istruzioni)	Spese di manutenzione ordinaria	Casi particolari		Continua- zione (*)	Imponibile	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012
	1	2	3	giorni	4	%			7	8				
RB1		,00					,00					,00		,00
RB2		,00					,00					,00		,00
RB3		,00					,00					,00		,00
RB4		,00					,00					,00		,00

Determinazione del reddito dei fabbricati – Compilazione quadro RB sez. I

Colonna 7: Casi Particolari

1- unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici o calamitosi - D.L. 16/2012 all'art.4 comma 5-octies (Sisma Abruzzo) e D.L. 74/2012 all'art.8 c.3 (Sisma Emilia Romagna)

2- unità immobiliare inagibile per la quale è stata richiesta la revisione della rendita

4- unità immobiliare locata per la quale non sono stati percepiti per morosità i canoni di locazione, e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione – L'art.1 comma 412 L. 228/2012 (Legge Stabilità 2013) ha prorogato al 31 dicembre 2013 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di finita locazione per immobili abitativi.

5- unità immobiliare posseduta in comproprietà e concessa in locazione soltanto da uno o più comproprietari ciascuno per la propria quota

6- unità immobiliare locata a soggetti che si trovano in condizioni di disagio per i quali è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

Sezione I Reddito dei fabbricati	Rendita catastale rivalutata del 5%		Utilizzo		Possesso		Canone di locazione (vedere istruzioni)		Spese di manutenzione ordinaria		Casi particolari		Continua- zione (*)		Imponibile		Codice Comune		IMU dovuta per il 2012	
	1	2	3	giorni	4	%	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RB1		,00						,00							,00					,00
RB2		,00						,00							,00					,00
RB3		,00						,00							,00					,00
RB4		,00						,00							,00					,00

Determinazione del reddito dei fabbricati – Compilazione quadro RB sez. I

Colonna 9: quota di reddito imponibile

Per i fabbricati di interesse storico ed artistico, il canone di locazione, eventualmente ridotto del 35%, va confrontato con il 50% della rendita catastale. Ris. 114 AdE del 31 dicembre 2012

Colonna 10: codice catastale del comune ove è situata l'unità immobiliare

Colonna 11: IMU dovuta in acconto e a saldo per l'anno 2012, anche se non versata, rapportata al periodo di possesso, ad eccezione di casi di esonero dal pagamento.



REDDITI
QUADRO RB
Redditi dei fabbricati

PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

Mod. N.

Sezione II
Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

N. di rigo	Mod. N.	Data	Estremi di registrazione del contratto Serie	Numero e sottonumero	Codice ufficio	Contratti inferiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI
RB36	2	3	4	5	6	7	8
RB37				/			
RB38				/			
RB39				/			
RB40				/			

E' necessario compilare il quadro RB sez. II per usufruire della riduzione del 30% del reddito prevista nei seguenti casi:

- fabbricato situato in un comune ad alta densità abitativa e locato ad un canone «convenzionale»
- Immobile, sito nei comuni colpiti dal sisma in Abruzzo, concesso in locazione o in comodato in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili



REDDITI
QUADRO RB
Redditi dei fabbricati

PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

Mod. N.

Sezione II
Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

N. di rigo	Mod. N.	Data	Estremi di registrazione del contratto	Codice ufficio	Contratti inferiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI	
	2	3	Serie 4	Numero e sottonumero 5	6	7	8
RB36				/			
RB37				/			
RB38				/			
RB39				/			
RB40				/			

Determinazione del reddito dei fabbricati – Compilazione quadro RB sez. II

Colonna 1: numero di rigo della sezione I in cui sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare

Colonna 2: numero del modulo in cui sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare

Colonna 3-6: estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato

Colonna 7 : contratto di locazione non è stato registrato perché di durata non superiore a 30 gg,
barrare la casella senza compilare le colonne 3-6

Colonna 8: anno di presentazione della dichiarazione ICI, se dovuta.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

RS1 Quadro di riferimento ¹												
Spese di riqualificazione energetica (Art. 1, commi da 344 a 349, legge 296/2006)	RS62	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	Anno 1	Totale spese 2		Detrazione 3	Rate annuali 4	Rata n. 5	Importo rata 6			
					,00	55%	,00				,00	
	RS63	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari			,00	55%	,00				,00	
	RS64	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua			,00	55%	,00				,00	
	RS65	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale			,00	55%	,00				,00	
	RS65A	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali			,00	55%	,00				,00	
	RS66	Totale da riportare nel quadro RN										,00
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo												
RS67	Impresa/professione 1		Codice fiscale 2	N. Rata 3	Rateazione 4	Totale credito 5	Quota annuale 6					
							,00					

Quadro RS – Spese di riqualificazione energetica

Per tale tipologia di spesa, la Legge 296/2006 (finanziaria 2007), ha previsto detrazioni d'imposta del 55% da ripartire in quote annuali di pari importo entro un limite massimo di detrazione fruibile. Circ. 13/E dell'AdE del 9 maggio 2013.

Quadro RS – Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Ai contribuenti colpiti dal sisma in Abruzzo del 2009, è stato riconosciuto un credito d'imposta pari alle spese sostenute per la ricostruzione o riparazione degli immobili, ad uso abitativo e non, danneggiati o distrutti.

Norme generali «sperimentali» per la determinazione dell'IMU

Art. 13 D.L. 201 del 6 dicembre 2011

- L'imposta municipale propria è istituita in via sperimentale per gli anni 2012-2014.
- Il presupposto è il possesso di immobili di cui all'art. 2 D.Lgs 504/92 (I.C.I.).
- La base imponibile IMU è il valore dell'immobile determinato ex art. 5 D.Lgs 504/92 e commi 4 e 5 art. 13 D.L. 201/2011.
- Terreni e fabbricati iscritti in catasto valgono i redditi dominicali e le rendite catastali al 1 gennaio dell'anno d'imposta

Categoria catastale	Moltiplicatore	Rivalutazione
Gruppo A (escl. A10), C/2,C/6,C/7	160	(R.c. x 1,05) x 160
C/3, C/4, C/5	140	(R.c. x 1,05) x 140
A/10 (dal 2013 anche D/5)	80	(R.c. x 1,05) x 80
D (dal 2013 moltiplicatore 65)	60 (65)	(R.c. x 1,05) x 60 (65)
C/1	55	(R.c. x 1,05) x 55
Terreni agricoli	135	(Redd.Domin x 125) x 135
Terreni coltivatori diretti e IAP	110	(Redd.Domin x 125) x 110

Norme generali «sperimentali» per la determinazione dell'IMU
Art. 13 D.L. 201 del 6 dicembre 2011

- Le aliquote IMU sono così determinate

Tipologie	Aliquote	Delibere Comuni
Aliquota base	0,76%	+0,30% / - 0,30%
Abitazioni principali e pertinenze	0,40%	+0,20% / - 0,20%
Fabbricati rurali strumentali	0,20%	+0,10% / - 0,10%
Immobili art.43 TUIR , immobili «Ires», immobili locati	0,76%	Fino allo 0,40%

- E' riservato allo Stato metà del gettito derivante dall'aliquota base IMU.
- Le delibere comunali di approvazione aliquote e riduzioni IMU, dall'anno d'imposta 2013 devono essere pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 30 aprile 2013. In mancanza valgono in proroga le deliberazioni a valere per l'anno 2012. Ove anche queste non esistenti valgono le previsioni di legge (Risoluzione 5/DF del 28/3/13)

Ultime novità 2013 per la determinazione dell'IMU
Art.10 comma 4 lett. b) D.L. 35/2013 (in corso di conversione)

L'articolo 13 co.13-bis D.L. 201/2011, in tema di **delibere comunali IMU** è stato modificato dall'art. 10 co. 4 lett.b) D.L. 35/2013 dell' 8 aprile 2013.

La norma in questione riguarda esclusivamente l'invio e la pubblicazione delle deliberazioni e dei regolamenti IMU dei comuni. I termini previsti, non incidono sull'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti che continuano a produrre i loro effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Ad approfondimento di tali novità il MEF ha diramato la Circolare n. 1/2013 del 29 aprile 2013.

Ultime novità 2013 per la determinazione dell'IMU
Art.10 comma 4 lett. b) D.L. 35/2013 (in corso di conversione)
MEF – Dipartimento Finanze Circolare 1/2013

L'art.10 co. 4 lett. b) D.L. 35/2013, in tema di **pubblicazione** delle delibere e regolamenti comunali sul sito finanze.it dispone i termini seguenti

- **1° rata**, pubblicazione entro il 16 maggio di ciascun anno di imposta, l'invio da parte dei comuni delle relative delibere dovrà avvenire entro il 9 maggio di ciascun anno di imposta.
- **2° rata**, pubblicazione entro il 16 novembre di ciascun anno di imposta, l'invio da parte dei comuni delle relative delibere dovrà avvenire entro il 9 novembre di ciascun anno di imposta.

Le delibere pubblicate entro la data del 16 novembre dell'anno di riferimento, producono i propri effetti per l'intero anno, anche con eventuale congruaggio sulla 1° rata versata.

Ultime novità 2013 per la determinazione dell'IMU
Art.10 comma 4 lett. a) D.L. 35/2013 (in corso di conversione)
MEF – Dipartimento Finanze Circolare 1/2013

La lett. a) co.4 dell'art.10 del D.L. 35/2013, interviene in tema di termini di presentazione della **dichiarazione IMU**, modificando il co. 12-ter dell'art.13 del D.L. 201/2011.

Le parole «*novanta giorni dalla data*» sono sostituite dalle parole «*il 30 giugno dell'anno successivo a quello*»

Ai sensi di tali modifiche, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Tale nuovo termine opera già a decorrere dagli eventi intervenuti nel corso del 2012, quindi gli obblighi dichiarativi in esame potranno essere assolti sino alla fine di giugno prossimo; le dichiarazioni già presentate restano valide in quanto le regole dichiarative sono invariate.

Ultime novità 2013 per la determinazione dell'IMU
MEF – Dipartimento Finanze Circolare 1/2013

Si prevede l'applicabilità dell'art.13 del D.Lgs. 472/1997 che disciplina l'**istituto del c.d. ravvedimento operoso**

Per le violazioni concernenti la dichiarazione e i versamenti IMU per l'anno di imposta 2012, i soggetti passivi possono beneficiarne nelle seguenti forme:

- riduzione della sanzione (pari al 30% di ogni importo non versato) ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e cioè entro il 30 giugno 2013;
- riduzione della sanzione ad 1/10 del minimo, di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione (dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00), se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni e cioè entro il termine del 28 settembre 2013 che cadendo di sabato è prorogato al 30 settembre 2013.

Ultime novità 2013 per la determinazione dell'IMU
MEF – Dipartimento Finanze Circolare 1/2013

Esistono **3 tipi di ravvedimento operoso IMU 2012**, che applicano una sanzione amministrativa in misura proporzionale alla data in cui il contribuente effettua il pagamento

- 1) ravvedimento operoso **sprint**: se il pagamento avviene entro e non oltre i 14 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il versamento, il contribuente può regolarizzare il ritardato pagamento con una penalità giornaliera sensibilmente ridotta e una sanzione pari allo 0,2% per ciascun giorno di ritardo, oltre, ovviamente al pagamento del tributo dovuto e il calcolo degli interessi legali al tasso legale del 2,5%.
- 2) ravvedimento operoso **breve**: se il pagamento avviene tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza, il contribuente può regolarizzare il ritardato pagamento con una sanzione pari al 3%, oltre, ovviamente al pagamento del tributo dovuto e il calcolo degli interessi legali al tasso legale del 2,5%.
- 3) ravvedimento operoso **lungo**: se il pagamento avviene dopo il 31° giorno ed entro 1 anno dalla scadenza, il contribuente può regolarizzare il ritardato pagamento con una sanzione pari al 3,75%, oltre, ovviamente al pagamento del tributo dovuto e il calcolo degli interessi legali al tasso legale del 2,5%.

Ultime novità 2013 per la determinazione dell'IMU
MEF – Dipartimento Finanze Decreto 18 aprile 2013

Aggiornamento coefficienti determinazione base imponibile IMU 2013

I fabbricati classificati nella categoria catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, calcolano la base imponibile IMU con il c.d. valore contabile determinato utilizzando i coefficienti ministeriali relativi all'anno del sostenimento dei costi.

Per l'anno 2013 il coefficiente stabilito è **1,03** da moltiplicarsi per il valore di bilancio lordo del relativo fondo di ammortamento all'inizio dell'anno di competenza IMU.

Tale metodica è applicabile anche ai c.d. «fabbricati merce» contabilizzati a magazzino.

I costi di riferimento sono :

- Costo di acquisto o costruzione, ivi compreso il terreno
- Spese incrementative
- Oneri direttamente imputabili quali imposte, prestazioni, interessi passivi capitalizzati, ecc...

I costi di riferimento rilevano ai fini IMU dall'anno seguente al loro sostenimento :

Es. costi sostenuti nel 2012 rilevano per l'IMU dell'anno 2013.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) : novità per l'anno 2013
Risoluzione N.6/DF MEF del 28 marzo 2013

Ai sensi del D.M. 30 ottobre 2012 la dichiarazione IMU per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ovvero iscritti ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, per i quali sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione, deve essere presentata entro 90 gg dalla data di chiusura del periodo di imposta in cui l'incremento del valore dovuto ai costi aggiuntivi ha efficacia ai fini del versamento dell'IMU ossia il periodo di imposta di riferimento per la determinazione del valore che costituisce la base imponibile

Costi incrementativi sostenuti nell'anno 2012



Imponibilità IMU nell'anno 2013



Dichiarazione IMU entro il 31 marzo 2014

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) : novità per l'anno 2013
Legge di stabilità 2013, art.1 co. 380 Legge 24 dicembre 2012 n.228

Lett. a) è soppressa la riserva dello Stato della quota di imposta, di cui co.11 art.13 D.L. 201/2011, la successiva lett. h) abroga il comma 11 dell'art.13 D.L. 201/2011

Lett. f) è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Rimangono esclusi i fabbricati D «rurali strumentali agricoli» ex comma 8 art.13 D.L. 201/2011 – Risoluzione 5/MEF - Dipartimento Finanze del 28/03/2013.

Lett. g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti % l'aliquota standard dello 0,76% prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D mentre è esclusa la facoltà da parte del comune di ridurre l'aliquota standard dello 0,76% per tale tipologia di immobili. I comuni potranno intervenire solo aumentando l'aliquota sino a 0,3 punti %, il maggior gettito IMU sarà destinato al comune stesso

Non applicabile per i fabbricati D «rurali strumentali agricoli» ex comma 8 art.13 D.L. 201/2011 – Risoluzione 5/MEF - Dipartimento Finanze del 28/03/2013.

Lett. i) gli importi relativi alla lett. f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del co. 3 art. 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) : novità per l'anno 2013
Legge di stabilità 2013, art.1 co. 380 Legge 24 dicembre 2012 n.228

L'art.13 co. 8 D.L. 201/2011 prevede, per esigenze di tutela, per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, una aliquota dello 0,2% – Risoluzione 5/MEF - Dipartimento Finanze del 28/03/2013.

Le aliquote IMU rideterminate 2013 sono

Tipologie	Aliquote	Delibere Comuni
Aliquota base	0,76%	+0,30% / - 0,30%
Abitazioni principali e pertinenze	0,40%	+0,20% / - 0,20%
Fabbricati rurali strumentali	0,20%	+0,10% / - 0,10%
Immobili art.43 TUIR , immobili «Ires», immobili locati	0,76%	Fino allo 0,40%
Categoria cat. D ad uso produttivo	0,76%	+0,30
Categoria cat. D rurali strumentali agricoli	0,20%	+0,10% / -0,10%

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DEGLI ENTI NON COMMERCIALI novità per l'anno 2013

- Regolamento IMU Enti Non Commerciali D.M. n. 200 19 novembre 2012
- Risoluzione N.1/DF MEF 3 dicembre 2012

Per il periodo di imposta 2012, l'esenzione IMU per gli enti non commerciali è prevista solo per gli immobili destinati "esclusivamente" allo svolgimento di attività con modalità non commerciali.

Il Regolamento emanato con decreto ministeriale 19 novembre 2012 n.200, ha definito i requisiti necessari per qualificare le attività non profit come svolte con modalità non commerciali.

I requisiti generali sono (art.3):

- a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente
- b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale
- c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DEGLI ENTI NON COMMERCIALI novità per l'anno 2013

L'art.4 del Regolamento, prevede ulteriori requisiti.

- Lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quando le stesse:

a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale

b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DEGLI ENTI NON COMMERCIALI novità per l'anno 2013

L'art.4 del suddetto decreto, prevede ulteriori requisiti.

Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:

- a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
- b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;
- c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DEGLI ENTI NON COMMERCIALI novità per l'anno 2013

L'art.4 del suddetto decreto, prevede ulteriori requisiti.

Lo svolgimento di attività ricettive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Lo svolgimento di attività culturali e attività ricreative si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DEGLI ENTI NON COMMERCIALI novità per l'anno 2013

L'art.4 del suddetto decreto, prevede ulteriori requisiti.

Lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le medesime attività sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo dell'operazione

L'ente, ai fini dell'esenzione, deve prevedere i requisiti generali di cui agli art. 3 e 4 nello Statuto, da adeguare eventualmente entro il 31 Dicembre 2012, o (per gli enti ecclesiastici riconosciuti) in un Regolamento redatto in forma di scrittura privata registrata, da tenere a disposizione dei comuni, ai fini dell'attività di accertamento e controllo (art.7 D.M. 200/2012)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DEGLI ENTI NON COMMERCIALI novità per l'anno 2013

- Regolamento IMU Enti Non Commerciali D.M. n. 200 19 novembre 2012
- Risoluzione N.1/DF MEF 3 dicembre 2012

Per il periodo di imposta 2013, l'esenzione IMU per gli enti non commerciali è prevista in modo proporzionale

Il Regolamento emanato con decreto ministeriale 19 novembre 2012 n.200, disciplina l'individuazione del rapporto proporzionale prevedendo all'art.5

1. Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'articolo 91-bis del citato decreto-legge n. 1 del 2012, è determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali e al tempo.

2. Per le unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista, la proporzione è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, e delle attività di cui alla lettera i), svolte con modalità commerciali, rapportata alla superficie totale dell'immobile.

3. Per le unità immobiliari che sono indistintamente oggetto di un'utilizzazione mista, la proporzione è determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività.

4. Nel caso in cui l'utilizzazione mista, è effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno, la proporzione è determinata in base ai giorni durante i quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, ovvero delle attività di cui alla lettera i) svolte con modalità commerciali.

5. Le percentuali determinate per ciascun immobile, si applicano alla rendita catastale dello stesso in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DEGLI ENTI NON COMMERCIALI novità per l'anno 2013

- Risoluzione N.3/DF MEF 4 marzo 2013

Termine : art.7 D.M. 200/2011 del 31 dicembre 2012, natura perentoria o ordinatoria

Il MEF considera non perentorio il termine entro cui adeguare gli statuti sociali o adottare il regolamento (per gli enti ecclesiastici).

- a. Il processo di adeguamento statutario richiede tempi lunghi non coerenti con eventuali approvazioni di organi esterni
- b. Non sono previste sanzioni da inosservanza del termine

La Risoluzione 3/DF precisa che per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti valgono le stesse considerazioni in merito al termine per la registrazione della scrittura privata.

In via interpretativa il MEF considera quale termine entro il quale adottare gli adempimenti di cui all'art.7 quello disposto dal comma 161 dell'art.1 della L. 296/2007 concesso ai comuni per l'attività di accertamento e rettifica, ovvero il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data prevista per la dichiarazione o versamento dell'imposta.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DEGLI ENTI NON COMMERCIALI novità per l'anno 2013

- Risoluzione N.3/DF MEF 4 marzo 2013

Strumentalità : gli adempimenti posti a carico degli enti non commerciali dall'art.7 del D.M. 201/2011 risulterebbero strumentali alla verifica dei requisiti generali (art.3), dei requisiti ulteriori o di settore (art.4) e dei requisiti di proporzionalità (art.5) questi a valere dall'anno 2013.

Requisiti generali (art.3): questi **integrano** quelli previsti dalla normativa ICI alla lett. i) del 1 comma dell'art.7 D.Lgs 504/92, ovvero

"gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, e delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della l. 20 maggio 1985, n. 222".

Occorre precisare che nell'ambito degli enti privati non commerciali vanno ricompresi anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense (legge 25 marzo 1985, n. 121 per la Chiesa cattolica) e delle intese tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DEGLI ENTI NON COMMERCIALI novità per l'anno 2013

- Risoluzione N.3/DF MEF 4 marzo 2013

Requisiti generali (art.3 lett.a)) : eccezioni al divieto di distribuzione di utili , avanzi di gestione, riserve o capitale nei casi di previsione di legge, in caso di assegnazione ad altro ente della medesima e unitaria struttura o che svolga la stessa attività meritevole o altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente. Per quest'ultimo caso si intendano le attività previste alla lett. i) del 1 comma dell'art.7 D.Lgs 504/92.

Requisiti generali (art.3 lett.c)) : la devoluzione del patrimonio dell'ente in caso di scioglimento ad altro ente che svolga analoga attività istituzionale, si intende un'attività che sia affine, omogenea o di sostegno a quella svolta dall'Ente in scioglimento.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DEGLI ENTI NON COMMERCIALI novità per l'anno 2013

- Risoluzione N.4/DF MEF 4 marzo 2013

Esenzione IMU per immobili concessi in comodato

La normativa IMU richiama per le esenzioni l'art.7, comma 1, lett. i) del D.lgs. n. 504/92, come modificato dall'art.91-bis del D.L. 1/2012, convertito dalla L. 27/2012, e prevede che gli immobili ex art.7, comma 1, lett.i) D.Lgs 504/92 godano dell'esenzione dall'imposta.

Le c.d. modalità non commerciali vengono esplicitate nel Regolamento D.M. 200/2012.

La risoluzione n. 4/DF/2013 evidenzia che l'art.59, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 446/97 che prevede ai fini ICI l'esenzione per gli immobili se **posseduti** dall'ente oltre che utilizzati dallo stesso, non risulta applicabile all'IMU.

La C.T. Regionale Umbria, sent. 210/2/2012, estendeva l'esenzione ai fini ICI ad immobili posseduti da enti pubblici ed utilizzati per finalità sociali in modalità non lucrative da terzi

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DEGLI ENTI NON COMMERCIALI novità per l'anno 2013

- Risoluzione N.4/DF MEF 4 marzo 2013

Il Dipartimento delle Finanze precisa che ove un ente non commerciale conceda un immobile in comodato gratuito a un altro ente non commerciale che lo utilizzi direttamente per lo svolgimento esclusivo con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, l'ente concedente può beneficiare dell'esenzione IMU.

Rientra nell'esenzione IMU anche la fattispecie in cui l'immobile è concesso in comodato gratuito ad un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell'ente concedente per lo svolgimento esclusivo di attività con modalità non commerciali.

L'esenzione IMU opera, pertanto, anche nel caso di non identità tra soggetto proprietario e soggetto utilizzatore. Il comodato essendo un contratto essenzialmente gratuito non costituisce una manifestazione di ricchezza e di capacità economica che avrebbe, al contrario (es. locazione), giustificato un concreto apporto contributivo alla spesa pubblica e, quindi, l'imposizione ai fini IMU (Cass. Ord. N.11427/2005)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) : Dichiarazione IMU enti non commerciali

Ai sensi del D.lgs. 504/1992 art.7 co.1 lett.i), gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali erano esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Ai sensi del D.L. 1/2012 art.91-bis co.3, modificato con L. 27/2012, nel caso di utilizzo misto dell'immobile (attività commerciale e non) e nel caso in cui non sia possibile quantificare la frazione di immobile nella quale si svolge l'attività «con modalità» non commerciali, a partire dal 1 gennaio 2013, l'esenzione IMU si applica in proporzione all'utilizzazione con modalità non commerciale dell'immobile risultante da apposita dichiarazione.

Gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale sono stati determinati dall'art. 5 del decreto n. 200/2012 ai sensi del quale, il rapporto proporzionale è determinato con riferimento allo spazio, al n° dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali e non e al tempo.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) : Dichiarazione IMU enti non commerciali

Le percentuali determinate in base al rapporto proporzionale e indicate per ciascun immobile nella dichiarazione, si applicano alla rendita catastale dell'immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU.

Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione IMU, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, gli immobili esenti dall'IMU e gli immobili per i quali l'esenzione IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi.

La dichiarazione IMU sarà quindi unica e riepilogativa e sarà basata su un modello che verrà approvato sulla base di un Decreto Ministeriale in cui verrà indicato anche il termine di presentazione della stessa (Risoluzione N. 1/DF MEF 11 gennaio 2013)